



19 OTTOBRE 2021

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO FISCALE

Il 15 ottobre 2021 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la bozza del Decreto-legge recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” (di seguito il “**Decreto**”).

A seguire, una sintetica guida delle **novità** più rilevanti introdotte in ambito **fiscale**.

1. DIFFERIMENTO DEI PAGAMENTI (*artt. 1, 2 e 3*)

Il nuovo Decreto prevede l’adozione di alcune disposizioni volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. Per tale motivo, sono stati estesi i seguenti termini:

(i) Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio (art.1)

L’art. 1 del Decreto prevede che i versamenti da corrispondere nel 2020 e nelle scadenze dal 28 febbraio al 31 luglio 2021 per la rateizzazione previsti dalla c.d. **Rottamazione ter** e dal c.d. **Saldo e stralcio**, sono considerati tempestivi (i.e. non comportano la decadenza dal piano di rateizzazione) se effettuate entro il 30 novembre 2021.

(ii) Cartelle di pagamento (art.2)

Le Cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, possono essere saldate, senza interessi, entro 150 giorni dalla notifica delle stesse (in luogo degli ordinari 60 giorni). Fino allo scadere dei 150 giorni l’Agente della riscossione non potrà agire per il recupero coattivo del debito.

(iii) Piani di rateizzazione (art.3)

Per i piani di rateizzazione posti in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione a causa del Covid-19 (i.e. prima dell’8 marzo 2020), il margine di tolleranza di rate, che se non pagate determinano la decadenza della rateizzazione concessa, è innalzato da 10 a 18 rate. I debitori incorsi in decadenza sono riammessi automaticamente ai medesimi piani.



2. CREDITO RICERCA E SVILUPPO (art.5)

In considerazione delle incertezze interpretative emerse nella prassi applicativa riguardante il credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (il "**Credito R&S**"), nei commi da 7 a 12 dell'art. 5 del Decreto sono contenute talune misure intese ad agevolare la regolarizzazione (la "**Regolarizzazione**") dell'illegittimo utilizzo del predetto Credito R&S.

Optando per la Regolarizzazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il Credito R&S, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare, entro il **16 dicembre 2022**, l'integrale versamento (oppure suddividerlo in tre rate annuali di pari importo con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2022, 2023 e 2024, maggiorate degli interessi legali), delle imposte indebitamente compensate, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel rispetto di alcune condizioni.

La Regolarizzazione comporta, quale importante effetto premiale, l'**esclusione dalla punibilità per il delitto di indebita compensazione** - che prevederebbe la reclusione da 6 mesi e due anni e da 1 anno e sei mesi a 6 anni - per chiunque compensi, senza averne titolo, crediti rispettivamente non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a euro 50.000,00.

Tale effetto premiale dovrebbe rendere molto attrattiva la Regolarizzazione dal momento che è prassi comune che l'Agenzia delle Entrate, qualora nel corso di verifiche ravvisi il superamento della predetta soglia, comunichi alla Procura la relativa notizia di reato.

La regolarizzazione si perfeziona esclusivamente con l'**integrale versamento** di quanto dovuto (il mancato versamento di una rata determina il decadimento dalla procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, di una sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora).

Il riversamento delle somme dovute ai fini della Regolarizzazione **non può avvenire in compensazione** con altri crediti tributari e previdenziali.

La Regolarizzazione è facoltativa ed è riservata a quei soggetti che nei periodi d'imposta di maturazione del Credito R&S abbiano effettivamente svolto, sostenendone il costo, attività di ricerca e sviluppo che si sono, però, rilevate essere carenti di alcuni requisiti essenziali per essere considerate (perlomeno in parte) qualificanti per l'accesso al beneficio del Credito di imposta R&S. La Regolarizzazione potrà essere utilizzata anche per sanare gli eventuali errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili commessi in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

La possibilità di avvalersi della Regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il Credito R&S utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché



nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La Regolarizzazione non può inoltre essere utilizzata nel caso in cui l'indebitito utilizzo in compensazione del Credito R&S sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti **definitivi** alla data di entrata in vigore del Decreto. Nel caso in cui, invece, l'indebitito utilizzo sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto, la Regolarizzazione deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del Credito R&S oggetto di recupero, accertamento o constatazione, **senza possibilità rateazione**.

I soggetti che intendono avvalersi della Regolarizzazione dovranno inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del Credito R&S per cui è presentata la richiesta ed i relativi importi, nonché tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta di applicazione della Regolarizzazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

3. SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX (*art. 7*)

Il Decreto prevede l'abrogazione delle "vecchie regole" afferenti ai meccanismi di determinazione dell'agevolazione c.d. "**Patent Box**" in favore dell'istituzione di "nuove regole".

Nello specifico, è previsto che le imprese, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRES nonché del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP, possano incrementare del 90% i costi di produzione/acquisto relativi a specifici beni immateriali.

Con la novella normativa in questione, si passa da una modalità di quantificazione dell'agevolazione spettante fondata sull'individuazione dei redditi ritraibili dallo sfruttamento, diretto e indiretto, di determinati IP ad una incentrata sui costi sostenuti per produrli.

La novella, se appare penalizzante in relazione al *quantum* agevolabile, ha il pregio di reintrodurre l'agevolazione per i marchi d'impresa, che a decorrere dal 2017 erano stati esclusi dal Patent Box.

La fruizione dell'agevolazione in commento è subordinata al fatto che le imprese che decidono di esercitare l'opzione, svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei predetti beni immateriali.

L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.



Le disposizioni attuative dell'articolo in commento sono demandate all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tali "nuove regole" afferenti ai meccanismi di determinazione dell'agevolazione *Patent Box* si applicheranno per le opzioni esercitate a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto.

La fruizione del beneficio in commento è alternativa - in relazione ai medesimi i costi maggiorati del 90% - al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese che in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto hanno già esercitato l'opzione per la fruizione del *Patent Box* secondo le "vecchie" regole possono scegliere, in alternativa al regime allora opzionato, di aderire alla fruizione del *Patent Box* secondo le "nuove regole" in commento. Tale facoltà è altresì concessa a quelle imprese che pur avendo già presentato il *ruling*, non abbiano ancora sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, finalizzato, in linea di principio, alla determinazione dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile.

Non hanno, invece, possibilità di aderire alla fruizione del *Patent Box* secondo le "nuove regole" in commento, le imprese che abbiano già presentato il *ruling* ed abbiano invece già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, finalizzato, in linea di principio, alla determinazione dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile, nonché coloro che hanno optato, ai sensi di quanto previsto dall' 4 del D.L. 34/2019, per la determinazione e dichiarazione diretta (appunto, nel modello di dichiarazione dei redditi) del reddito agevolabile.

CONTATTI
Team Tax
tax@lcalex.it